



Notizie e approfondimenti su previdenza e assistenza
a cura della FNP-CISL di Milano

Numero 30

Settembre 2011

Decreto Legge n.98/2011 convertito nella Legge 111/2011)

Decreto Legge n.138/2011 convertito nella Legge 148/2011)

La manovra d'estate2011

Le novità in tema di pensioni e previdenza



Manovre d'estate: novità in tema di pensioni e previdenza

Salvatore Martorelli

Le manovre d'estate: le novità in tema di pensioni

C'era da aspettarselo! Solo un inguaribile ottimista poteva pensare che la "nave" della previdenza potesse uscire dalla tempesta finanziaria di questi ultimi due mesi senza riportare danni a vele, alberi e timone.

Così non è stato! I due provvedimenti di legge adottati a luglio (decreto Legge n.98/2011 convertito nella Legge 111/2011) ed agosto (Decreto Legge n.138/2011 convertito nella Legge 148/2011) per raddrizzare i nostri conti pubblici hanno, infatti, ritoccato, seppur tra tante esitazioni, il nostro sistema pensionistico, chiamando a sacrifici i pensionati, i lavoratori ormai prossimi al pensionamento e, infine, quelli che andranno in pensione tra qualche anno.

A rendere più indigesta la pillola c'è stata, poi, la grande confusione creatasi sia per l'accavalcarsi in breve tempo di due leggi sia per la ridda di proposte di modifica prima avanzate e, poi, frettolosamente ritirate.

A beneficio di chi ha trascorso questi mesi in vacanza, dimenticando i problemi che troverà nei prossimi mesi, vediamo, in breve, che cosa è cambiato in materia di previdenza e pensioni.

Ma, forse, non è finita qui.....

Età pensionabile per le donne del settore privato

La prima novità riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato. L'obiettivo del legislatore è quello di portare, anche se con un percorso a tappe, che inizierà dal 1° gennaio del 2014, a 65 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, parificandolo così a quello degli uomini.

Si tratta di una misura temuta da tempo, visto che, per effetto di una sentenza della Corte Europea di Giustizia, questa parificazione era già avvenuta, per le donne che lavorano nel settore pubblico, con la Legge 122/2010 i cui effetti scatteranno, senza gradualità, dal 1° gennaio del prossimo anno.

L'innalzamento riguarderà tutti i trattamenti pensionistici per vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome. Saranno, così, interessate le pensioni maturate con il sistema retributivo, quelle con il sistema misto e quelle interamente contributive, come, ad esempio, quelle raggiunte con i contributi versati alla cosiddetta Gestione Separata.

Per raggiungere la soglia dei 65 anni si procederà, come dicevamo all'inizio, a tappe.

Si comincerà dal 2014 con l'incremento di un mese; poi, il requisito sarà incrementato **di 2 mesi** a decorrere dal **2015**, di **3 mesi** dal **2016**, di **4 mesi** dal **2017**, di **5 mesi** dal **2018**, di **6 mesi** dal **2019 per ogni anno fino al 2025 e di ulteriori 3 mesi** a decorrere **dal 2026**.

Ma c'è di più: l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile dovrà fare i conti, dal 1° gennaio 2013, anche con l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, di cui parleremo più avanti.

Per questo motivo, in pratica, l'età pensionabile delle donne a 65 anni sarà raggiunta nel 2023 invece che nel 2026.

Ecco, di seguito uno schema che, tenendo conto anche dell'adeguamento alla speranza di vita, indica per le donne l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia fino al 2026.

DONNE: L'ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno	Mesi di innalzamento per equiparazione uomo	Mesi di innalzamento per speranza di vita	
	<i>mesi</i>	<i>mesi</i>	<i>Età pensionabile</i>
2012	0	0	60 anni
2013	0	3	60 anni e 3 mesi
2014	1	3	60 anni e 4 mesi
2015	3	3	60 anni e 6 mesi
2016	6	7	61 anni e 1 mese
2017	10	7	61 anni e 5 mesi
2018	15	7	61 anni e 10 mesi
2019	21	11	62 anni e 8 mesi
2020	27	11	63 anni e 2 mesi
2021	33	11	63 anni e 8 mesi
2022	39	15	64 anni e 6 mesi
2023	45	15	65 anni
2024	51	15	65 anni e 6 mesi
2025	57	19	66 anni e 4 mesi
2026	60	19	66 anni e 7 mesi

Non va, poi, dimenticato che, una volta raggiunto il requisito anagrafico, occorrerà fare i conti anche con le cosiddette "finestre", che rimangono quelle previste dalla Legge 122 del 2010.

Per questo motivo, una volta raggiunta la nuova età pensionabile, le donne, per vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico, dovranno attendere 12 o 18 mesi a seconda se si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome.

COSA DICE LA NORMA

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art. 18

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle

forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (*GU n. 188 del 13-8-2011*)

Art.1

All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole "2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (*GU n. 216 del 16-9-2011*)

Art.1

al comma 20, le parole: «"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028"» sono sostituite dalle seguenti: «"2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026"»;

Le “finestre” per chi va in pensione con 40 anni di contributi

Anche chi va in pensione con 40 anni di contributi e che, quindi, non è soggetto ad alcun requisito anagrafico dovrà fare i conti con le nuove disposizioni. Non si tratta di un innalzamento dei requisiti contributivi, che rimangono invariati, bensì di un allungamento della “finestra” di attesa alla pensione.

Come ben sanno gli interessati, dal 2011 la cosiddetta “finestra per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, è:

- per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
- per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Ora, la modifica introdotta dal provvedimento prevede che i lavoratori dipendenti o autonomi che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè vanno in pensione con 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a:

- **un mese** dalla data di maturazione dei requisiti previsti per i soggetti che maturino i requisiti nel **2012**;
- **due mesi** per i soggetti che maturino i requisiti nel **2013**;
- **tre mesi** per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

Alla nuova disciplina delle “finestre” di cui abbiamo fatto appena cenno, non sono soggetti, entro il limite di 5.000 unità:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 (si tratta dei cosiddetti “ esodati” come , ad esempio, i lavoratori del credito collocati in Fondo Esuberi)

E’ compito dell’INPS effettuare il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate da chi intende avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del “vecchio” regime delle decorrenze. Se si supererà (come è prevedibile) la soglia delle 5.000 domande, l’INPS non potrà più prendere in considerazione le richieste di pensionamento presentate da chi intende avvalersi di questa deroga.

Nulla è, invece, cambiato, rispetto alle nuove regole della “finestra mobile”, per le pensioni di anzianità nel regime delle “quote” e per le pensioni di vecchiaia.

Anno	Pensioni raggiunte senza il requisito anagrafico		Pensioni raggiunte con requisiti anagrafici e contributivi	
	<i>Lav. Dipendenti</i>	<i>Lav. Autonomi</i>	<i>Lav. Dipendenti</i>	<i>Lav. Autonomi</i>
2011	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito
2012	Dal 14° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 20° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito
2013	Dal 15° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 21° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito
2014	Dal 16° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 22° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito

COSA DICE LA NORMA

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (11A10000) (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art.18 – Comma 22 ter.

. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni." 22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater).

Le finestre per il personale della scuola e delle università

Sinora, per il personale del comparto scuola ed università, il regime delle finestre per la pensione di vecchiaia o di anzianità seguiva regole del tutto particolari, in nome della cosiddetta "continuità didattica".

Contrariamente a tutti gli altri lavoratori, i dipendenti di questo comparto avevano una sola finestra d'uscita, fissata al 1° settembre di ogni anno e questa finestra valeva anche per coloro che maturavano i requisiti non entro il 31 agosto ma entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In questo modo, ad esempio, l'insegnante che maturava i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità il 1° novembre del 2010, poteva andare in pensione dal 1° settembre dello stesso anno.

Dalla manovra è, invece, spuntata a sorpresa una novità non certo piacevole per il personale della scuola: lo slittamento di un anno dei pensionamenti a partire dal 2012.

Il D.L. 138/11 ha previsto l'introduzione della finestra mobile anche per il personale della scuola e dell'università. Ferme restando le uniche decorrenze del 1° settembre (scuola) e del 1° novembre (università) per tutto il personale che maturerà i requisiti dal 1° gennaio 2012, il trattamento pensionistico sarà liquidato nell'anno successivo a quello della maturazione.

Naturalmente per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31/12/2011 sarà confermata la decorrenza della pensione al 1° settembre successivo alla data della domanda di dimissioni.

E', in pratica, l'estensione, in peggior della norma introdotta lo scorso anno per tutti i lavoratori della finestra fissa di 12 mesi o 18 mesi (la cosiddetta "finestra mobile"), a seconda se si tratti di lavoratori dipendenti o di autonomi.

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (GU n.188 del 13-8-2011)

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (GU n. 216 del 16-9-2011)

Art 1. Comma 21.

Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

La pensione di reversibilità

L'hanno chiamato la norma "antibadanti" ed è finalizzata ad impedire che matrimoni di comodo tra un soggetto anziano ed uno più giovane diano diritto ad una pensione di reversibilità pagata per intero. Dal 1° gennaio 2012, dunque, per le pensioni di reversibilità, quando il coniuge deceduto aveva contratto il matrimonio in un'età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni, l'importo della prestazione è ridotto. L'abbattimento sarà pari al 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante al 10°. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni richiamate non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Mentre rimane invariato il regime di cumulabilità previsto dall'articolo 1, comma 41, della L. 335/95 che regola il cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del coniuge superstite, è stata del tutto accantonata la proposta di alcuni esponenti del Governo di introdurre, per tutti, limiti al diritto alla pensione di reversibilità.

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art.18 Comma 5

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Il contributo di solidarietà

Mentre il contestato “contributo di solidarietà” verrà applicata solo coloro che denunciano redditi superiori ai 300 mila euro annui, rimane confermata quella a carico dei titolari di pensione, prevista dalla Legge 138/2011.

Si tratta di una trattenuta secca che si applica sulle sui trattamenti pensionistici, che risultano più elevati, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e che trova l'unica (ed esplicita) giustificazione nelle esigenze di finanza pubblica.

Per determinare se si è o meno soggetti a questo prelievo, al Legge 111/2011 prevede tre scaglioni di pensione:

- fino a **90 mila** euro lordi, non si applica alcuna trattenuta;
- per gli importi che superino i **90.000 euro** lordi annui (*pari da un importo netto mensile di €. 4381,77 per 13 mesi*) e fino a **150.000** euro, il contributo è pari al **5%** della parte eccedente il predetto importo;
- per la parte **eccedente i 150.000 euro** (*pari da un importo netto mensile di €. 4381,77 per 13 mesi*) la misura della trattenuta è del **10%**.

La trattenuta in questione si applica a **decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 e** in ogni caso, per effetto di tale riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

La norma, inoltre, stabilisce che a determinare o meno l'applicabilità del contributo concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche complementari che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,

In pratica, si tratta del personale della Banca d'Italia, dell'UIC, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, del c.d. parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie.

Dal punto di vista operativo, la trattenuta viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

La norma attribuisce poi all'INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione. Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

In una propria circolare l'Inps ha, poi, precisato, che dal suddetto computo sono escluse le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite Inail.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l'importo del contributo diminuisce l'imponibile da assoggettare all'Irpef. La trattenuta è effettuata in via presuntiva su ciascun rateo di pensione e viene rideterminata a consuntivo. L'importo minimo del contributo annuo che viene trattenuto è pari a 12,00 euro.

LA TRATTENUTA PER IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Importo annuo lordo	Importo netto mensile*	Contributo di solidarietà annuo	Trattenuta mensile	Importo complessivo trattenuta per 45 mesi (da agosto 2011 a dicembre 2014)
€ 90.000,00	€ 4.381,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 95.000,00	€ 4.595,61	€ 250,00	€ 19,23	€ 865,38
€ 100.000,00	€ 4.809,46	€ 500,00	€ 38,46	€ 1.730,77
€ 110.000,00	€ 5.237,16	€ 1.000,00	€ 76,92	€ 3.461,54
€ 120.000,00	€ 5.664,86	€ 1.500,00	€ 115,38	€ 5.192,31
€ 130.000,00	€ 6.092,56	€ 2.000,00	€ 153,85	€ 6.923,08
€ 140.000,00	€ 6.520,26	€ 2.500,00	€ 192,31	€ 8.653,85
€ 150.000,00	€ 6.947,96	€ 3.000,00	€ 230,77	€ 10.384,62
€ 160.000,00	€ 7.375,66	€ 4.000,00	€ 307,69	€ 13.846,15
€ 170.000,00	€ 7.803,36	€ 5.000,00	€ 384,62	€ 17.307,69
€ 180.000,00	€ 8.231,06	€ 6.000,00	€ 461,54	€ 20.769,23
€ 190.000,00	€ 8.658,76	€ 7.000,00	€ 538,46	€ 24.230,77
€ 200.000,00	€ 9.086,46	€ 8.000,00	€ 615,38	€ 27.692,31

*L'importo, al netto dell'Addizionale regionale e di quella comunale, è stato ipotizzato per un soggetto residente in Lombardia e nel Comune di Milano

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art. 18 comma 22 bis

In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento,

all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

La scala mobile sulle pensioni

La manovra finanziaria di luglio prevede il blocco parziale e totale della perequazione delle pensioni per gli anni 2012 – 2013, inserendo nuovi parametri calcolati sull'importo previsionale della perequazione nel 2012 e nel 2013.

Poiché questo blocco aveva provocato vivaci reazioni da parte delle Organizzazioni sindacali e di taluni partiti, anche dell'area di governo, in sede di conversione del decreto legge n.98, il legislatore ha, per così dire, "ammorbidito" il blocco, limitandolo solo a coloro che sono titolari di un trattamento superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Per comprendere cosa è avvenuto con la Legge 111/2011, occorre fare un passo indietro e ricordare che:

- la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;
- l'art. 69, comma 1, della Legge 23/12/2000, n. 388 ha, recependo ed in parte modificando la precedente disciplina, ha previsto che dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita (la cosiddetta "scala mobile") si applichi al
 - per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
 - al 90% per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo;
 - al 75% per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta.

Questo meccanismo di rivalutazione si applica tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal stesso soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

Come dicevamo in premessa, il **comma 3 dell'articolo 18 della Legge 111/2011** ha introdotto, ora, a titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, **limitazioni alla rivalutazione automatica** sui trattamenti pensionistici di **importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS**.

Per questi trattamenti pensionistici la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70%.

In parole povere, ciò vuol dire che il pensionato la cui rendita è inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per il 2011 la soglia, aggiornata all'indice effettivamente registrato dall'ISTAT nel 2010, è di € 2.341,75 euro mensili) continuerà a percepire gli incrementi di perequazione così come avveniva in passato, mentre chi ha un importo di pensione superiore a questa soglia percepirà l'aumento dell'indice ISTAT, ridotto al 70 per cento, solo sulla fascia fino a 3 volte il minimo.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di due pensionati, con un importo mensile lordo di pensione rispettivamente di 2.200 euro e di 3.000 euro.

Nel primo caso, ipotizzando un indice ISTAT di perequazione per il 2012 pari a 2%, il primo pensionato percepirà un aumento pari:

- 2 per cento sulla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2011 ovvero 1.405,5 (minimo 2011 €.468,35 per 3);
- 1,80 per cento sulla fascia di pensione compresa tra €.1.405,5 e €. 2.200:

Nel secondo caso, il nostro amico percepirò, a titolo di perequazione, solo:

- il 70% del 2% (pari all'1,40%) sul limite della fascia sino a tre volte il trattamento minimo (€. 1.405,5) ovvero solo €.23,89

COME SARA' LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2012

Importo mensile della pensione	Come sarà nel 2012	Come sarebbe stata	Differenza mensile
€ 468,35	€ 477,72	€ 477,72	€ 0,00
€ 700,00	€ 714,00	€ 714,00	€ 0,00
€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00
€ 1.400,00	€ 1.428,00	€ 1.428,00	€ 0,00
€ 1.500,00	€ 1.529,38	€ 1.529,38	€ 0,00
€ 2.000,00	€ 2.038,38	€ 2.038,38	€ 0,00
€ 2.100,00	€ 2.140,18	€ 2.140,18	€ 0,00
€ 2.200,00	€ 2.241,98	€ 2.241,98	€ 0,00
€ 2.300,00	€ 2.343,78	€ 2.343,78	€ 0,00
€ 2.500,00	€ 2.523,89	€ 2.537,50	€ 13,61
€ 3.000,00	€ 3.023,89	€ 3.045,00	€ 21,11
€ 3.500,00	€ 3.523,89	€ 3.552,50	€ 28,61
€ 4.000,00	€ 4.023,89	€ 4.060,00	€ 36,11
€ 4.500,00	€ 4.523,89	€ 4.567,50	€ 43,61
€ 5.000,00	€ 5.023,89	€ 5.075,00	€ 51,11

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art. 18 comma 3

A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Dal 2013 nuovi requisiti anagrafici per la vecchiaia e per l'anzianità

L'aumento dell'età anagrafica per i trattamenti pensionistici che si conseguono anche con il requisito anagrafico (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità nel regime delle quote ed assegno sociale) avverrà - secondo quanto previsto dalla legge 122/2010 -anche con riferimento all'incremento della speranza di vita.

Il comma 4 dell'articolo 18 della Legge 111/2011, ha anticipato al 2013 tale adeguamento che avverrà con cadenza triennale, in base ai dati forniti dall'Istat.

Come già previsto dalla Legge 122/2010, gli aggiornamenti dovranno essere apportati tramite decreto interministeriale da emanarsi almeno 12 mesi prima dalla data di decorrenza di ciascun aggiornamento - per le queste prestazioni pensionistiche:

- **pensione di vecchiaia** liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo (rispetto ai requisiti di 60 e 65 anni);
- **pensione di anzianità** con 35 anni di contributi, età e quote (la disposizione non interessa il pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi);
- **pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;**
- **assegno sociale.**

Per comprendere di cosa parliamo, occorre fare un passo indietro e ricordare che l'articolo 12, commi 12-*bis* - 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 78/2010 aveva previsto l'adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. La nuova normativa, invece, modificando il comma 12-*bis* e 12 ter dell'articolo 12 del decreto legge n.78/2010, prevede:

- **l'anticipo al 1° gennaio 2013** (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza di vita..
- l'anticipo al **2011** (in luogo del 2014) dell'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza.
- Il posticipo al **31 dicembre di ciascun anno** (in luogo del 30 giugno) dell'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni;
- l'eliminazione della previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale (tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto **cadenza triennale**

C'è, poi, da ricordare che per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni ci sarà, l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Circa l'ipotesi di quali saranno questi incrementi (si tratta, ribadiamo, di ipotesi perché il dato certo fornito dall'ISTAT sull'incremento della speranza di vita sarà disponibile al 31 dicembre di ogni anno) la relazione tecnica al provvedimento ipotizza, per ogni triennio, un incremento di 3/4 mesi, con questa cadenza: 3 mesi in più nel triennio 2013/2015; quattro mesi in più, per ciascun triennio, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre del 2030; tre mesi in più, per ciascun triennio dal 1° gennaio del 2031 in poi. Sulla base di queste ipotesi, abbiamo predisposto le tabelle che seguono.

A CHE ETÀ SI ANDRÀ IN PENSIONE DI VECCHIAIA DI VECCHIAIA

Anno	Uomini	Donne (*)
2013	65 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi
2014	65 anni e 3 mesi	60 anni e 4 mesi
2015	65 anni e 3 mesi	60 anni e 6 mesi
2016	65 anni e 7 mesi	61 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	61 anni e 5 mesi
2018	65 anni e 7 mesi	61 anni e 10 mesi
2019	65 anni e 11 mesi	62 anni e 8 mesi
2020	65 anni e 11 mesi	63 anni e 2 mesi
2021	65 anni e 11 mesi	63 anni e 8 mesi
2022	66 anni e 3 mesi	64 anni e 6 mesi
2023	66 anni e 3 mesi	65 anni
2024	66 anni e 3 mesi	65 anni e 6 mesi
2025	66 anni e 7 mesi	66 anni e 4 mesi
2026	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2027	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2028	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2029	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2030	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2031	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2032	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2033	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2034	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2035	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2036	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2037	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2038	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2039	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2040	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2041	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2042	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2043	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2044	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2045	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2046	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2047	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2048	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2049	68 anni e 8 mesi	68 anni e 8 mesi
2050	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi

A CHE ETÀ SI ANDRÀ IN PENSIONE DI ANZIANITA' CON LE QUOTE (Lavoratori dipendenti)

Anno	Età minima	Requisito contributivo minimo	Nuove quote
2013	61 anni e 3 mesi	35 anni	97,25
2014	61 anni e 3 mesi	35 anni	97,25
2015	61 anni e 3 mesi	35 anni	97,25
2016	61 anni e 7 mesi	35 anni	97,58333333
2017	61 anni e 7 mesi	35 anni	97,58333333
2018	61 anni e 7 mesi	35 anni	97,58333333
2019	61 anni e 11 mesi	35 anni	97,91666667
2020	61 anni e 11 mesi	35 anni	97,91666667
2021	61 anni e 11 mesi	35 anni	97,91666667
2022	62 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2023	62 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2024	62 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2025	62 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333333
2026	62 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333333
2027	62 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333333
2028	62 anni e 11 mesi	35 anni	98,91666667
2029	62 anni e 11 mesi	35 anni	98,91666667
2030	62 anni e 11 mesi	35 anni	98,91666667
2031	63 anni e 2 mesi	35 anni	99,16666667
2032	63 anni e 2 mesi	35 anni	99,16666667
2033	63 anni e 2 mesi	35 anni	99,16666667
2034	63 anni e 5 mesi	35 anni	99,41666667
2035	63 anni e 5 mesi	35 anni	99,41666667
2036	63 anni e 5 mesi	35 anni	99,41666667
2037	63 anni e 8 mesi	35 anni	99,66666667
2038	63 anni e 8 mesi	35 anni	99,66666667
2039	63 anni e 8 mesi	35 anni	99,66666667
2040	63 anni e 11 mesi	35 anni	99,91666667
2041	63 anni e 11 mesi	35 anni	99,91666667
2042	63 anni e 11 mesi	35 anni	99,91666667
2043	64 anni e 2 mesi	35 anni	100,16666667
2044	64 anni e 2 mesi	35 anni	100,16666667
2045	64 anni e 2 mesi	35 anni	100,16666667
2046	64 anni e 5 mesi	35 anni	100,41666667
2047	64 anni e 5 mesi	35 anni	100,41666667
2048	64 anni e 5 mesi	35 anni	100,41666667
2049	64 anni e 8 mesi	35 anni	100,66666667
2050	64 anni e 11 mesi	35 anni	100,91666667

A CHE ETÀ SI ANDRÀ IN PENSIONE DI ANZIANITA' CON LE QUOTE (Lavoratori autonomi)

Anno	Età minima	Requisito contributivo minimo	Nuove quote
2013	61 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2014	61 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2015	61 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2016	61 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333
2017	61 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333
2018	61 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333
2019	61 anni e 11 mesi	35 anni	98,91667
2020	61 anni e 11 mesi	35 anni	98,91667
2021	61 anni e 11 mesi	35 anni	98,91667
2022	62 anni e 3 mesi	35 anni	99,25
2023	62 anni e 3 mesi	35 anni	99,25
2024	62 anni e 3 mesi	35 anni	99,25
2025	62 anni e 7 mesi	35 anni	99,58333
2026	62 anni e 7 mesi	35 anni	99,58333
2027	62 anni e 7 mesi	35 anni	99,58333
2028	62 anni e 11 mesi	35 anni	99,91667
2029	62 anni e 11 mesi	35 anni	99,91667
2030	62 anni e 11 mesi	35 anni	99,91667
2031	63 anni e 2 mesi	35 anni	100,1667
2032	63 anni e 2 mesi	35 anni	100,1667
2033	63 anni e 2 mesi	35 anni	100,1667
2034	63 anni e 5 mesi	35 anni	100,4167
2035	63 anni e 5 mesi	35 anni	100,4167
2036	63 anni e 5 mesi	35 anni	100,4167
2037	63 anni e 8 mesi	35 anni	100,6667
2038	63 anni e 8 mesi	35 anni	100,6667
2039	63 anni e 8 mesi	35 anni	100,6667
2040	63 anni e 11 mesi	35 anni	100,9167
2041	63 anni e 11 mesi	35 anni	100,9167
2042	63 anni e 11 mesi	35 anni	100,9167
2043	64 anni e 2 mesi	35 anni	101,1667
2044	64 anni e 2 mesi	35 anni	101,1667
2045	64 anni e 2 mesi	35 anni	101,1667
2046	64 anni e 5 mesi	35 anni	101,4167
2047	64 anni e 5 mesi	35 anni	101,4167
2048	64 anni e 5 mesi	35 anni	101,4167
2049	64 anni e 8 mesi	35 anni	101,6667
2050	64 anni e 11 mesi	35 anni	101,9167

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.».(GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art. 18 comma 4

All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,"; b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.)

DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

“ A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre mesi “

Differimento dei trattamenti di fine servizio

Le nuove disposizioni di legge toccano, tra l'altro, il trattamento di fine servizio (la cosiddetta "liquidazione") dei dipendenti pubblici.

Per tutti coloro che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame ovvero dal 13 agosto 2011), è previsto un differimento nel tempo della liquidazione del trattamento di fine servizio di 6 mesi o 24 mesi, secondo la seguente tabella:

	VECCHIE DISPOSIZIONI	NUOVE DISPOSIZIONI (D.L. 138/2011)
PENSIONE DI VECCHIAIA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA'	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA'/INDIRETTA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)

Resta invariato quanto previsto dalla normativa precedente riguardo il termine di 3 mesi (o 90 giorni) entro cui l'ente preposto alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio deve provvedere alla corresponsione degli stessi senza che siano dovuti gli interessi legali.

L'unico trattamento non interessato dalla nuova norma è la pensione di inabilità che mantiene gli stessi termini di liquidazione.

Il differimento diviene ancor più pesante per il trattamenti di fine servizio superiori a 90.000 euro.

C'è, infatti, da ricordare che la Legge 122/10 aveva introdotto una ulteriore dilazione dei trattamenti di fine servizio per gli importi superiori a 90.000.

Secondo questa norma il TFS viene liquidato:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000€;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000€ ma inferiore a 150.000€ (primo importo annuale è pari a 90.000€ e secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo);

- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000€ (primo importo annuale è pari a 90.000€, secondo importo annuale è pari a 60.000€ e terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo).

Il D.L. 138/11 va, quindi, a modificare la determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni a partire dal primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Tale norma non si applica a tutti coloro che hanno maturato i requisiti prima del 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).

Per quanto riguarda il personale della Scuola, la norma non riguarda quei soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

Trattamenti di invalidità: accertamento tecnico preventivo

Nel testo della manovra finanziaria, il tema dell'invalidità viene toccato attraverso un intervento sul contenzioso civile in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, pensioni di inabilità e assegno di inabilità previste dalla L. 222/84.

Nel codice di procedura civile, viene introdotto un nuovo articolo, il 445 bis, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Per effetto di questa modifica, nel caso di controversie riguardanti trattamenti di invalidità, è necessario inoltrare con ricorso al giudice competente istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la richiesta. In pratica, si chiede una consulenza tecnica preventiva per conciliare la lite, invece di andare subito in causa.

Il giudice, in esito alla richiesta, nomina il CTU, che prepara la relazione e, prima di depositarla, tenta la conciliazione fra le parti.

L'avvio dell'accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per questo motivo, in mancanza di questo accertamento, il giudice non procede e nel caso in cui il giudice, nel corso della prima udienza, rilevi la mancata presentazione dell'istanza o che l'accertamento tecnico preventivo è iniziato ma non sia stato concluso, concede massimo altri 15 giorni.

Una volta ultimate le operazioni di consulenza, il Giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime parti devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, entro trenta giorni, omologa l'accertamento del requisito secondo le indicazioni contenute nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Il decreto, che non è impugnabile nè modificabile (non possono, quindi, essere presentati ulteriori ricorsi)-viene notificato agli enti competenti, che provvedono, dopo la verifica di tutti gli altri requisiti, al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.

Invece, nel caso di mancato accordo, la parte che contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso lo stesso giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità i motivi della contestazione.

Tali nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2012.

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art. 38

dopo l'articolo 445 del c.p.c. e' inserito il seguente: "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni

sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'((articolo 196,)) con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. »; 2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »; c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione."

Termini di decadenza azione giudiziaria

Nella Legge 138/2011 è, inoltre, introdotta una sostanziale modifica ai termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici.,.

L'art. 47 del DPR 639/70, ora modificato, stabiliva che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria potesse essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni.

Il mancato rispetto dei termini di decadenza - che può essere "impedita" esclusivamente dall'inizio della azione giudiziaria secondo i suddetti termini – produceva la totale perdita di un diritto.

Il testo della manovra modifica la norma e una conseguente interpretazione fornita dalla Cassazione, estendendo i termini di decadenza triennale anche alle azioni giudiziarie che hanno ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In particolare, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorta capitale.

C'è, poi, da ricordare che, ad aggravare la situazione, si aggiunge anche quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 38 il comma 4 dello stesso art.38, il quale prevede l'applicazione del termine triennale di decadenza anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

All'art.47 del DPR 639/70 viene aggiunto anche il comma 47 bis, che stabilisce la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni temporanee o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di sentenza dichiarativa del diritto.

COSA DICE LA NORMA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)

Art. 38

“ al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.